SENTENZA DELLA CORTE
DEL 26 MAGGIO 1982 [1]

Roger Ivenel
contro Helmut Schwab
(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Corte die cassazione francese)

«Convenzione di Bruxelles: luogo di esecuzione dell'obbligazione»

Causa 133/81

Massime

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Tribunale del luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale — Domande basate su varie obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro — Obbligazione da prendere in considerazione ai fini della competenza giurisdizionale — Obbligazione che caratterizza il contratto

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, 1°)

L'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, in caso di domande basate su varie obbligazioni derivanti da un contratto di rappresentanza che lega un lavoratore dipendente ad un'impresa, è quella che caratterizza il contratto.

Nel procedimento 133/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte di Cassazione francese, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

ROGER IVENEL, residente in Strasburgo (Francia),

e

1 — Lingua processuale: il francese.

HELMUT SCHWAB, residente in Oettingen (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della suddetta Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il 1° settembre 1971, il sig. Roger Ivenel, residente in Strasburgo (Francia), entrava in servizio presso la Schwab Maschinenbau, con sede in Oettingen (Repubblica federale di Germania), in qualità di commesso viaggiatore-rappresentante di commercio in Francia.

Il 18 gennaio 1978, l'Ivenel citava il datore di lavoro dinanzi al Conseil de prud'hommes di Strasburgo per il pagamento di vari importi, in particolare delle commissioni che non gli sarebbero state più pagate dal 1975, e di indennità varie, a causa del recesso dal contratto di lavoro. A tale richiesta, il sig. Schwab opponeva a sua volta l'eccezione di incompetenza «ratione materiae» e l'eccezione di incompetenza «ratione loci», soste-

nendo che il richiedente aveva esercitato un'attività indipendente e che in forza della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, il tribunale competente era quello del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione in causa, nella fattispecie il luogo di pagamento delle commissioni, cioè Oettingen.

All'epoca in cui Conseil de prud'homme veniva adito, l'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles era così formulato:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.»

2. Con sentenza 17 aprile 1978, il Conseil de prud'hommes respingeva le due eccezioni.

Quanto all'eccezione «ratione materiae», esso constatava che l'attore era legato al convenuto da un contratto di lavoro di rappresentante.

Per quanto riguarda l'eccezione «ratione loci», il Conseil de prud'hommes affermava che la nozione «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, doveva essere intesa nel senso che essa riguarda il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione principale o caratteristica del contratto. Nel caso di un contratto di lavoro di rappresentante, il luogo dell'esecuzione della prestazione era quello in cui il rappresentante ha i suoi uffici, dove accentra la direzione e da cui spedisce gli ordini. Il tribunale competente a norma dell'art. 5 suddetto era dunque, nella fattispecie, quello del domicilio dell'Ivenel, cioè Strasburgo.

Su opposizione dello Schwab, la Corte d'appello di Colmar, con sentenza 10 ottobre 1978, confermava la competenza «ratione materiae» del Conseil de prud'hommes, ma riteneva che il Conseil era incompetente «ratione loci». Al riguardo, la Corte d'appello affermava che, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1976 nella causa 14/76 (De Bloos, Racc. pag. 1497), l'obbligazione da prendere in considerazione ai fini della determinazione del luogo di esecuzione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, era quello corrispondente al diritto contrattuale su cui si impernia l'azione dell'attore. Nella fattispecie, questa era l'obbligazione al pagamento di commissioni e indennità, reclamata dall'Ivenel nei confronti dello Schwab, il quale ha il domicilio nella Repubblica federale di Germania. Dovendo tale pagamento essere effettuato al domicilio del debitore, sia nel diritto francese, sia nel diritto tedesco, il Conseil de prud'hommes di Strasburgo era incompetente «ratione loci».

3. L'Ivenel ricorreva in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Nella sentenza 2 aprile 1981, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, dato che la lite verte sull'esecuzione di un contratto di rappresentanza il quale implica obbligazioni reciproche, alcune delle quali da adempiersi in Francia, la questione del luogo in cui l'obbligazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere eseguita solleva un'importante questione di interpretazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata al riguardo.

4. La sentenza di rinvio del 2 aprile 1981 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1981.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, il sig. Ivenel, ricorrente nella causa principale, con l'avv. Jean-Paul Desache, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione di Parigi; il sig. Schwab, resistente nella causa principale, con l'avv. Roger L. Catrice, patrocinante presso la Corte di Cassazione di Parigi; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Sintensi delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Il sig. *Ivenel,* attore nella causa principale, richiama innanzitutto la sentenza della Corte 6 ottobre 1976 nella causa 14/76 (De Bloos, Racc. pag. 1497). In tale sentenza, la Corte ha stabilito che il termine «obbligazione» che figura nell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles si riferisce all'obbligazione contrattuale su cui si basa l'azione giudiziaria, e che, nel caso in cui l'attore fa valere il diritto al risarcimento dei danni o chiede la risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, l'obbligazione di cui all'art. 5, n. 1, è sempre quella derivante dal contratto e il cui inadempimento viene fatto valere per legittimare tali domande.

L'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, è quindi un'obbligazione contrattuale autonoma. Tale norma non riguarda il debito di un'indennità, privo di autonomia, che rispecchia solo un'altra obbligazione contrattuale di cui esso sanziona la trasgressione.

Nella fattispecie, il fondamento dell'obbligazione contrattuale su cui si basa l'azione giudiziaria è necessariamente lo status giuridico del rappresentante a stipendio, determinato dagli articoli L 751-1 e seguenti del codice del lavoro francese. In effetti, ogni lavoro eseguito in un paese è sottoposto alle norme del diritto del lavoro di tale paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei contraenti.

L'Ivenel sostiene che l'obbligazione di pagare le somme dovute al lavoratore dipendente in contropartita del suo lavoro, semplice conseguenza dell'esecuzione corretta del lavoro stesso, non è più autonoma dei debiti derivanti dall'inadempimento del contratto. Il suo fondamento giuridico è costituito dalle norme giuridiche, imperative e di ordine pubblico, sull'adempimento del contratto di lavoro da parte di embrambi i contraenti. Così pure, l'Ivenel aveva diritto al periodo di preavviso in Francia e l'indennità pretesa al riguardo è destinata a compensare l'inadempimento da parte del datore di lavoro di tale obbligazione. Di conseguenza, l'obbligo di risarcire, che deriva da tale inadempimento contrattuale, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione dell'obbligazione originaria rimasta inadempiuta.

L'Ivenel osserva poi che, anche se l'obbligazione da prendere in considerazione per identificare il foro competente era l'obbligazione «autonoma» di pagare al rappresentante le somme pretese, l'esecuzione di tale obbligazione deve essere localizzata in Francia.

Secondo la sentenza della Corte 6 ottobre 1976 nella causa 12/76 (Tessili, Racc. pag. 1473), il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, va determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito.

Ora, in base al diritto internazionale privato francese, le richieste di un lavoratore dipendente che derivano dalle prestazioni fornite sono rette dalle norme del codice del lavoro del luogo in cui il contratto di lavoro è stato adempiuto.

Inoltre, nel diritto francese, il pagamento dello stipendio deve essere effettuato sul luogo di lavoro, o, nel caso di commessi viaggiatori e rappresentanti che non hanno un luogo di lavoro fisso, al loro domicilio.

Il *sig. Schwab,* resistente nella causa principale, contesta la decisione del Conseil de prud'hommes di Strasburgo, secondo la quale, nel caso di un contratto di rappresentanza, l'obbligazione principale o caratteristica del contratto di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles è l'obbligazione del rappresentante, di modo che il luogo di esecuzione della prestazione del rappresentante sarebbe determinante per la competenza giurisdizionale. Al riguardo, esso rileva che il ricorrente era stato assunto verbalmente in Germania ed era direttamente sottoposto alla direzione dell'impresa, che aveva sede in Oettingen, per la sua attività di rappresentante. Inoltre, l'Ivenel, ha riscosso la retribuzione in Germania e ha chiesto il trattamento economico dei rappresentanti tedeschi.

Lo Schwab si associa alla sentenza della Corte d'appello di Colmar, secondo la quale l'obbligazione che serve per determinare la competenza «ratione loci» è quella che aveva il resistente in qualità di debitore nei confronti dell'Ivenel e relativa alla remunerazione della sua attività. Questo punto di vista è del resto conforme alla sentenza della Corte nella causa 14/76 (De Bloos, già citata).

Lo Schwab precisa ancora che sia ai sensi dell'art. 1247, ultimo comma, del codice civile francese, sia dell'art. 269 del «Bürgerliches Gesetzbuch» tedesco, i pagamenti, pretesi dall'Ivenel e concernenti la sua retribuzione, andavano effettuati presso il debitore.

Egli conclude che la Corte voglia confermare la sua giurisprudenza.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che la dotrina ha generalmente dedotto dalla sentenza 14/76 (De Bloos, già citata), che la Corte ha respinto la teoria dell'obbligazione principale o caratteristica, sostenuta con vigore da taluni autori.

Dal canto suo, essa ritiene tuttavia che la sentenza De Bloos deve esse interpretata nel senso che, nei contratti sinallagmatici, l'obbligazione su cui si basa l'azione è l'obbligazione principale del convenuto. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, le conseguenze dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale devono essere considerate, in tal caso, come le conseguenze dell'obbligazione principale.

Questa interpretazione corrisponde ad uno degli scopi della Convenzione, richiamato dalla Corte nel punto 9 della

stessa sentenza, cioè lo scopo di pervenire all'accentramento della competenza presso un solo giudice. Tale scopo porta alla tesi dell'obbligazione principale, sviluppata nella stessa causa tanto dalla Commissione, quanto dall'avvocato generale Reischl (conclusioni del 15 settembre 1976, Racc. pag. 1517-1518). In effetti, tale tesi riduce i rischi di spezzettamento del contratto e, di conseguenza, i pericoli di «atomizzazione» dei criteri di competenza che possono determinare pronunzie contraddittorie.

La Commissione rileva che talune difficoltà, incontrate, come nella fattispecie, dai giudici nazionali nell'applicare l'art. 5, n. 1, della Convenzione traggono origine dal punto n. 17 della sentenza De Bloos, secondo il quale il giudice nazionale, in caso di azioni per il versamento d'indennità compensative, deve accertare se, a norma del diritto da applicarsi al contratto, si tratti di un'obbligazione contrattuale autonoma o di un'obbligazione sostitutiva dell'obbligazione contrattuale non adempiuta. Essa ritiene che la Corte non ha potuto riferirsi in questo punto al risarcimento per inadempimento del contratto.

In effetti, è opportuno prendere in considerazione la massima chiara e semplice di cui al punto n. 16 della stessa sentenza, cioè l'obbligazione principale posta dal contratto a carico del convenuto e il cui inadempimento viene fatto valere onde legittimare la domanda di risarcimento o di risoluzione del contratto.

La Commissione osserva poi che, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1), la scelta, ad opera delle parti, della legge da applicarsi al contratto di lavoro non può privare il lavoratore della tutela garantitagli dalle norme imperative della legge del paese in cui, a norma del contratto, esso svolge abitualmente il suo lavoro. Questa norma specifica da applicarsi in materia di contratti individuali di lavoro, trae origine dal principio, valido nei vari ordinamenti giuridici nazionali, che il lavoratore, essendo la parte più debole nel rapporto contrattuale, merita una particolare tutela dei suoi interessi.

La Commissione propone che tale norma venga presa in considerazione, per la soluzione della presente causa.

Al riguardo, essa si richiama ad una sentenza della Corte di appello di Angers del 29 gennaio 1980 concernente un contratto di lavoro dello stesso tipo di quello di cui trattasi nella fattispecie, stipulato da un datore di lavoro belga con un rappresentante francese (Van Pelt c/ Jedre, Revue critique de droit international privé, 1981, pag 118). Da tale sentenza si desume che le domande che mirano, da un lato, al pagamento delle commissioni e delle indennità di ferie pagate, e, dall'altro, al pagamento di un'indennità di preavviso, di un'idennità di clientela, e al risarcimento dei danni, costituiscono un complesso difficilmente scindibile. Dal punto di vista teorico, una soluzione del genere basata sull'esame sintetico delle varie obbligazioni contrattuali, è più sicura per localizzare l'esecuzione dell'obbligazione controversa che non il metodo analitico su cui si basa la tesi dell'autonomia delle obbligazioni. Inoltre, essa ha il merito della coerenza con lo scopo della Convenzione di concentrare la competenza giurisdizionale.

In conclusione, la Commissione ritiene che in una lite vertente sulle conseguenze dell'inadempimento da parte del datore di lavoro di un contratto di lavoro di rappresentanza, l'obbligazione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles è l'obbligazione principale del datore di lavoro che deriva dal contratto, tenuto conto della legge del paese dove il rappresentante svolge il suo lavoro. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione principale del datore di lavoro deve determinare la competenza del giudice di tale luogo per tutte le azioni esperite dal rappresentante e basate sull'inadempimento di tale obbligazione.

Nella presente causa, «l'obbligazione principale a carico del convenuto» consiste nell'osservanza delle obbligazioni del datore di lavoro a norma del codice del lavoro vigente nel luogo di adempimento del contratto, cioè il luogo di lavoro del rappresentante.

III — Fase orale

All'udienza del 3 febbraio 1982 il sig. Schwab, resistente nella causa principale, con l'avv. Roger L. Catrice, patrocinante presso la Cour di Parigi, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 maggio 1982.

In diritto

1 Con sentenza 2 aprile 1981, pervenuta alla Corte il 3 giugno seguente, la Corte di Cassazione francese ha sollevato, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (per il seguito: la Convenzione), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione stessa.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Ivenel, residente in Strasburgo, e l'impresa Schwab Maschinenbau, con sede in Oettingen in Baviera, a causa dell'asserito inadempimento di un contratto di rappresentanza che ha dato luogo ad una domanda di pagamento di commissioni e indennità di clientela, di preavviso e di ferie retribuite.

3 Il Conseil de prud'hommes di Strasburgo respingeva le due eccezioni d'incompetenza sollevate dalla Schwab. Esso basava la propria competenza *ratione materiae* sul fatto che, a suo parere, il contratto tra le parti era un contratto di lavoro. Per quanto riguarda la competenza *ratione loci*, esso riteneva che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, il convenuto domiciliato nel territorio di un altro Stato membro può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita e che, nella fattispecie, l'obbligazione da prendere in considerazione era quella della prestazione del lavoro da parte del rappresentante il quale aveva i suoi uffici in Strasburgo, ove accentrava gli ordini e li spediva alla ditta.

4 La Corte d'appello di Colmar, pur confermando la sentenza del Conseil de prud'hommes nella parte in cui affermava l'esistenza di un contratto di lavoro, la riformava per incompetenza *ratione loci*. Essa riteneva infatti che l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione fosse quella che serve da fondamento all'azione giudiziale; nella fattispecie, tale obbligazione era quella intesa al versamento delle commissioni e altre indennità pretese dalla Schwab, somme il cui pagamento va effettuato presso il debitore.

5 L'Ivenel ricorreva in cassazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva trasgredito l'art. 5, n. 1, della Convenzione.

6 La Corte di Cassazione, dopo aver ricordato i motivi addotti dalla Corte d'appello per dimostrare che i giudici francesi non erano competenti nella fattispecie, ha tuttavia ritenuto che, poiché la lite verte sull'adempimento di un contratto di rappresentanza il quale implicava obbligazioni reciproche, alcune delle quali da adempiersi in Francia, l'accertamento del luogo in cui l'obbligazione dev'essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, n. 1, suddetto, solleva un problema di interpretazione. Essa ha quindi sospeso il giudizio per chiedere alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione di tale norma.

7 Bisogna osservare che, some la Corte di giustizia ha già dichiarato, in particolare nella sentenza 6 ottobre 1976 (Tessili, 12/76, Racc. pag. 1473), il «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita», ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, è determinato in conformità alla legge che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito.

8 La questione sollevata dal giudice nazionale mira ad accertare quale sia l'obbligazione controversa da prendere in considerazione ai fini di tale definizione, qualora la domanda giudiziale si basi su varie obbligazioni che derivano da un solo contratto di rappresentanza il quale è stato considerato come un contratto di lavoro dai giudici del fatto.

9 Nella sentenza 6 ottobre 1976 (De Bloos, 14/76, Racc. pag. 1497), la Corte ha già precisato che l'obbligazione da prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione, nel caso di una domanda basata su un contratto di concessione esclusiva di vendita stipulato da due imprese commerciali, è quella su cui si basa l'azione giudiziaria. Il problema sollevato dalla presente causa consiste nel se occorra applicare lo stesso criterio ai casi che hanno le caratteristiche descritte dal giudice nazionale.

10 È opportuno esaminare questo problema alla luce degli scopi propri della Convenzione nonché della struttura generale delle sue norme.

11 L'introduzione di norme di competenza speciali quali quelle di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione trova la sua giustificazione, in particolare, nella considerazione che esiste uno stretto nesso fra la controversia e il giudice che deve conoscerne. La relazione stesa dal comitato di esperti che hanno elaborato il testo della Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1) mette in evidenza questo nesso indicando, tra l'altro, che il foro del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita à importante per azioni di recupero di onorari, dato che, in tal caso, il creditore avrà la scelta fra i giudici dello Stato del domicilio del convenuto, in forza della norma generale dell'art. 2 della Convenzione, e il giudice di un altro Stato nel cui territorio è stata effettuata la prestazione, in particolare quando, secondo la legge da applicarsi, l'obbligazione di pagare deve essere eseguita nel luogo della prestazione dei servizi.

12 La relazione suddetta menziona del pari i motivi per i quali gli autori della Convenzione non hanno ritenuto opportuno inserire nella stessa una norma che stabilisse una competenza esclusiva in materia di contratti di lavoro. Secondo la stessa relazione, sarebbe auspicabile che, per quanto possibile, le controversie in questa materia siano portate dinanzi ai giudici dello Stato la cui legge disciplina il contratto, mentre, all'epoca della stesura della Convenzione, erano in corso dei lavori al fine di armonizzare l'applicazione delle norme del diritto del lavoro negli Stati membri della Comunità. La relazione conclude che, per il momento, le norme in vigore della Convenzione, quali gli artt. 2, foro del convenuto, e 5, n. 1, foro dell'esecuzione dell'obbligazione, sono atte a tutelare gli interessi di cui trattasi.

13 Va rilevato che, il 29 giugno 1980, una convenzione sulla legge da applicare alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma degli Stati membri (GU 1980, L 266, pag. 1). L'art. 6 stabilisce che il contratto di lavoro è disciplinato, in mancanza di scelta della legge da applicarsi, dal diritto del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, a meno che non risulti dal complesso delle circostanze che il contratto di lavoro ha dei nessi più stretti con un altro paese.

14 La relazione di esperti sulla Convenzione relativa alla legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali (GU 1980, C 282, pag. 1), chiarisce al riguardo che l'introduzione di una norma specifica di competenza in materia di contratti di lavoro aveva lo scopo di dare una disciplina appropriata a materie in cui gli interessi di uno dei contraenti non si pongono sullo stesso piano di quelli dell'altro e di garantire, con tale disciplina, una tutela adeguata alla parte che è da considerare, dal punto di vista sociologico, la più debole nel rapporto contrattuale.

15 Da quanto detto emerge che, in materia contrattuale, l'art. 5, n. 1, della Convenzione mira in particolare a determinare la competenza del giudice del paese che ha uno stretto nesso con la controversia; che, nel caso del contratto riguardante la prestazione di un lavoro subordinato, tale nesso consiste in particolare nella legge da applicarsi al contratto; e che, secondo delle norme di diritto internazionale privato in materia, tale legge è determinata dall'obbligazione che caratterizza il contratto di cui trattasi e che è normalmente quella di svolgere il lavoro.

16 L'esame delle norme della Convenzione mostra che queste, stabilendo delle competenze speciali o anche esclusiva in materia di assicurazione, di vendita a rate e di contratti di affitto d'imobili, riconoscono che la disciplina delle competenze giurisdizionali, è, anch'essa, informata al principio di fornire un'adeguata tutela al contraente più debole dal punto di vista sociale.

17 La questione proposta va risolta tenendo conto di tutto questo.

18 In un caso come quello in esame, in cui le pretese fatte valere dinanzi al giudice riguardano obbligazioni derivanti da un contratto di rappresentanza, di cui talune concernono la retribuzione che sarebbe dovuta al lavoratore da parte di un'impresa stabilita in uno Stato, e talune altre delle indennità basate sul modo in cui il lavoro è stato effettuato in un altro Stato, le norme della Convenzione vanno interpretate in modo tale che il giudice adito non si trovi indotto a dichiararsi competente per decidere su talune domande, ma incompetente per conoscere di talune altre.

19 Un risultato del genere sarebbe tanto meno conforme agli scopi ed alla struttura generale della Convenzione in quanto si tratta di un contratto che riguarda la prestazione di un lavoro dipendente per il quale, in generale, la legge da applicarsi implica norme che tutelano il lavoratore; tale legge è normalmente quella del luogo in cui si svolge il lavoro che costituisce la prestazione che caratterizza il contratto.

20 Da tutto quanto precede si desume che l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione in caso di domande su varie obbligazioni derivanti da un contratto di rappresentanza che lega un lavoratore dipendente ad un'impresa, è quella che caratterizza il contratto.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla corte di Cassazione francese, con sentenza 2 aprile 1982, dichiara:

L'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in caso di domande basate su varie obbligazioni derivanti da un contratto di rappresentanza che lega un lavoratore dipendente ad un'impresa, è quella che caratterizza il contratto.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due

Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 maggio 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars